

PAOLO BONETTI

Professore associato confermato di diritto costituzionale nell'Università degli studi di Milano-Bicocca

Audizione informale alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati – 18 ottobre 2023

PROFILI COSTITUZIONALI DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2023, N. 133 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

I: Art. 1 - Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato

L'art. 1 prevede disposizioni di coordinamento formale che aggiornano i presupposti espulsivi all'evoluzione della legislazione, in particolare al codice delle misure antimafia e di prevenzione.

Tuttavia, due aspetti delle nuove norme introdotte con l'art. 1 appaiono problematici.

I.1. All'art. 1, comma 1, lett. c) la modifica dell'art. 9, comma 10 d. lgs. n. 286/1998 dà al prefetto un non meglio precisato potere di disporre il provvedimento amministrativo di espulsione nei confronti degli stranieri titolari di p.,s. UE per soggiornanti di lungo periodo "quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza".

Questa disposizione appare incostituzionale per due motivi concernenti il presupposto consistente in "gravi motivi di pubblica sicurezza":

In primo luogo, la vaghezza del presupposto espulsivo viola riserva di legge in materia di stranieri prevista dall'art. 10, comma 2 Cost., perché non prevede in modo tassativo i casi di espulsione, come invece prevedeva il testo previgente.

In secondo luogo, viola gli obblighi europei vincolanti ai sensi dell'art. 117, comma 1 Cost. perché appare violare l'art. 12, parr. 1 e 2 dell'art. 12 della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo che consente agli Stati membri di tale straniero lungo soggiornante “esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza” e mai per motivi economici.

In proposito occorre emendare il testo per tornare ad una disposizione che indichi presupposti più tassativi (analoghi a quelli indicati nell'art. 20, commi 2 e 3 d. lgs. n. 30/2007 che prevedono alcuni presupposti dei provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza disposti nei confronti dei cittadini europei e/o negli artt. 12, comma 1, lett. c) e 16, comma 1, a-bis) d. lgs. n. 251/2007, quali presupposti per il diniego dello status di rifugiato e per l'esclusione del riconoscimento della protezione sussidiaria): essere un pericolo concreto e attuale per la sicurezza pubblica per essere stati definitivamente condannati in Italia e all'estero per determinati delitti gravi o per avere subito l'imposizione di determinate misure di prevenzione,

I.2. All'art. 1, comma 1, lett. c), n.1) 2) si prevede espressamente l'autorizzazione giudiziaria da parte del magistrato di sorveglianza al Questore prima di dare esecuzione dell'espulsione a titolo di misura di sicurezza.

La norma non è tuttavia molto precisa, perché occorre prevedere che insieme con la richiesta di nulla-osta il giudice compia il riesame della pericolosità sociale dello straniero condannato e tempi e modi per la richiesta e per la sua risposta e disciplinare l'esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera il giorno stesso delle dimissioni dall'istituto penitenziario mediante le forze di polizia.

II: Circa l'art. 2 (Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia) si osserva che le ampie provenienze di tutti gli stranieri da tanti stati extraUE e la situazione di grandi

arretrati delle domande di visto presso le rappresentanze di tanti Stati extra UE soggetti all'obbligo del visto rendono irragionevoli sia l'eseguità del potenziamento (soltanto 20 unità di personale), sia la mancata previsione del potenziamento del personale consolare, al quale spetta l'esame delle domande di visto.

III. L'articolo 3 (Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento) prevede la competenza del questore che sta provvedendo alle operazioni allontanamento dello straniero espulso e che aveva già reiterato domanda di protezione internazionale a decidere sull'ammissibilità della domanda nuovamente reiterata di protezione internazionale, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

La disposizione appare costituzionalmente illegittima perché viola o elude gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE vincolanti ai sensi dell'art. 117, comma 1 Cost. perché viola la direttiva 2013/32/UE sulle procedure di esame delle domande di protezione internazionale.

Infatti, nulla garantisce che il personale appartenente alla carriera dei questori (men che meno un personale individuato all'ultimo e in modo del tutto casuale) "riceva preliminarmente la necessaria formazione basilare, soprattutto in ordine a diritto internazionale dei diritti umani, acquis dell'Unione in materia di asilo e tecniche di conduzione dei colloqui" (art. 43, par. 2 DIRETTIVA 2013/32/UE).

Pertanto, il testo deve essere emendato prevedendo almeno che il parere del Presidente della Commissione territoriale deve essere reso in forma scritta e motivata, che sia vincolante per il Questore e che sia sempre allegato alla decisione del Questore.

IV. L'articolo 4 (Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) appare problematica una delle modifiche introdotte.

Si tratta del comma 1, lett. a) che introduce un comma 3-bis nell'art. 6 del d. lgs. n. 25/2008 appare viziato da illegittimità costituzionale del nuovo comma 3-bis che prevede che "Nel caso in cui lo straniero non si presenta presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica

dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.”.

In primo luogo, la disposizione è incostituzionale per violazione della riserva di legge rinforzata prevista nell'art. 10, comma 3 Cost. in materia di diritto di asilo con riferimento alle norme internazionali ed europee, vincolanti anche ai sensi dell'art. 117, comma 1 Cost.

Infatti, non si prevedono né i luoghi, né i termini entro cui presentarsi a presentare domanda di protezione internazionale.

In primo luogo, “ufficio di polizia” è termine troppo vago, dovendosi trattare soltanto degli uffici immigrazione delle Questure presso le quali avviene la verbalizzazione della domanda ai sensi dell'art. 26 d. lgs. n. 25/2008.

In secondo luogo, non si indica un termine entro il quale lo straniero dovrebbe presentarsi agli uffici. In proposito lo straniero anche se entrato irregolarmente si è già presentato “senza indugio” alle autorità (come prescrive l'art. 31 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato) e dunque dovrebbe presentarsi verificare la sua identità e nazionalità con i rilevamenti fotodattiloscopici attuati nei punti di crisi o nelle Questure, come prevede l'art. 10-ter d. lgs. n. 286/1998, il che fa riferimento ai termini di 72 ore dalla manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale previsti negli artt. 9 e 14 del Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali, o a verbalizzare la sua domanda nei termini indicati nell'art. 26 d. lgs. n. 25/2008.

In terzo luogo, la previsione che allude a “presentarsi presso gli uffici di polizia” è un mero comportamento materiale che non dà alcuna garanzia al richiedente asilo, perché mancano riferimenti chiari che gli consentano di adempiere all'obbligo di conformarsi; insomma occorre che al richiedente sia data dall'ufficio di polizia una ricevuta scritta dell'effettiva avvenuta presentazione della verbalizzazione della domanda di protezione internazionale rilasciata dalla Questura e che è un permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 142/2015.

La disposizione elude gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali, il quale agli artt. 9 e 14 prescrivono ad ogni Stato il rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 anni, che siano fermati dalle

competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento e l'invio di tali dati al servizio centrale di EURODAC entro le 72 ore da quando lo straniero sia stato fermato in situazione di ingresso o di soggiorno irregolare o dalla manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale.

Tali obblighi sono strettamente collegati al regolamento UE sulla determinazione dello Stato competente a decidere sulle domande di protezione internazionale.

Le nuove norme italiane consentono di eludere tali obblighi e può consentire a e strutture possano essere comuni ma in luoghi separati e dalla lettura complessiva della direttiva appare chiaro che devono essere garantiti servizi specifici. andare in altri Stati senza essere mai stati fotosegnalati in Italia

In ogni caso, nessuna garanzia è prevista per lo straniero che i termini legali per la verbalizzazione siano effettivamente rispettati dalla Questura, visti i tempi lunghissimi delle verbalizzazioni derivanti dalla scarsità personale delle Questure, il che spesso induce a rinviare di fatto gli appuntamenti di mesi.

Dunque, la disposizione non dà strumenti per evitare gli stranieri richiedenti in situazione di soggiorno irregolare per motivi indipendenti dalla loro volontà o quando non riescano per motivi pratici o per cause di forza maggiore a raggiungere in tempi e modi indicati gli uffici di polizia prescritti o ad accedere concretamente agli uffici di polizia indicati (il che accade frequentemente anche per il sovraffollamento).

V. L'articolo 5 (Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati) prevede vari commi che appaiono problematici concernenti la condizione giuridica dei minori non accompagnati, proprio quando l'Italia è stata condannata più volte dalla Corte Europea dei diritti umani per aver collocato minorenni non accompagnati in centri per adulti e aver condotto procedure di accertamento dell'età senza garanzie procedurali sufficienti.

Infatti già con la Sentenza del 21.07.22 nella causa Darboe e Camara c. Italia (Ricorso n. 5797/17) la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo aveva condannato l'Italia per il caso di un minorenne che,

nonostante avesse dichiarato di essere minore, era stato ospitato a lungo nel centro di accoglienza per adulti di Cona (VE) ed era stato sottoposto a una approssimativa procedura di determinazione dell'età. la Corte aveva evidenziato come “le difficoltà derivanti dall'accresciuto afflusso di migranti e richiedenti asilo, in particolare per gli Stati che costituiscono le frontiere esterne dell'Unione europea, non esonerano gli Stati membri del Consiglio d'Europa dai loro obblighi” (par.182).

V.1.: All'art. 5, comma 1 lett. a) la nuova norma che consente temporaneamente di collocare sedicenni in centri per adulti appare incostituzionale sotto vari profili.

La nuova norma prevede che, in caso di indisponibilità di strutture dedicate, i Prefetti possano collocare i minori migranti non accompagnati ultra 16enni in centri per adulti.

Si tratta di strutture di grandi dimensioni e prive degli standard stabiliti per i minorenni (in termini di personale, di servizi garantiti ecc.), in cui essi non avranno accesso all'assistenza legale e psicologica né a corsi di lingua italiana.

La norma non chiarisce neppure se si deve trattare di nuovi arrivi oppure di minori stranieri non accompagnati che siano già stati accolti da tempo in strutture per minori, i quali compiano 16 anni.

In ogni caso le nuove norme paiono viziate da violazioni plurime:

1) Si violano gli obblighi europei vincolanti ai sensi dell'art. 117, comma 1 Cost. per violazione dell'art. 24 della direttiva UE sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale che esige che le strutture possano essere comuni, ma in luoghi separati e dalla lettura complessiva della direttiva appare chiaro che devono essere garantiti servizi specifici.

2) Si violano gli obblighi internazionali vincolanti ai sensi degli artt. 10, commi 2 e 3 e 117, comma 1 Cost. per violazione del principio previsto dall'art. 3 della Convenzione internazionale sul fanciullo che esige che ogni Stato operi sempre nel superiore interesse del minore (e non nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza).

3) Si violano gli obblighi internazionali vincolanti ai sensi degli artt. 10, commi 2 e 3 e 117, comma 1 Cost. per violazione dell'art. 20 della stessa Convenzione che prevede che l'accoglienza dei minorenni soli deve avvenire in affidamento in famiglia o in centri a loro riservati e non in un centro che ha per destinatari adulti.

4) Si violano gli obblighi internazionali vincolanti ai sensi degli artt. 10, commi 2 e 3 e 117, comma 1 Cost. per violazione dell'art. 22, comma 3 della stessa Convenzione internazionale che prevede che il minore che cerca di ottenerne lo status di rifugiato, allorché sia privo dei genitori ha diritto di avere “la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo”.

5) Si viola l'art. 3 Cost. perché comporta un trattamento irragionevolmente differente tra persone che si trovano nella medesima condizione, cioè tra minorenni italiani e stranieri che hanno la medesima età;

6) Si viola l'art. 31, comma 2 Cost. perché si contravviene alla prescrizione alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

7) Si viola il diritto alla difesa previsto dall'art. 24 Cost. e l'effettivo accesso alla difesa garantito dall'art. 6 CEDU. Infatti, il presunto adulto che vorrà contestare l'attribuzione dell'età si troverà però chiuso nel frattempo in un hotspot o collocato in uno dei nuovi centri sovraffollati che sono privi di ogni orientamento legale, sicché ben difficilmente potrà comprendere cosa gli sta succedendo, reperire un difensore e agire a sua difesa nell'irragionevole termine di 5 giorni

Questi gravi vizi di legittimità e il rischio elevatissimo di contribuire a danni fisici e psichici e di incidere in modo indelebile sulla fase della crescita di persone minori e addirittura di concorrere ad eventuali abusi di minorenni nell'ambito di centri per maggiorenni dovrebbe contribuire a decidere fare abrogare la nuova norma.

Le nuove norme eludono il problema, sollevato da tutti gli Enti Locali, della grave mancanza di posti per l'accoglienza dei minori non accompagnati, confidando che la maggior parte di essi, come avviene da tempo, si disperdano rapidamente verso altri paesi europei.

Occorre ricordare che con sentenza del 31.08.23 l'Italia è stata appena condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'Uomo (causa M.A. c. Italia) per violazione dell'art.3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti) proprio in ragione della lunga permanenza di una minore non accompagnata in un centro per adulti a Como. La Corte ha riscontrato una “prolungata inazione delle autorità nazionali riguardo alla sua situazione [della minore] e ai suoi bisogni di minore particolarmente vulnerabile” (par.48).

Occorre dunque sostituire la norma per tornare a prevedere stanziamenti finanziari adeguati a costruire centri di accoglienza per MSNA.

Perciò la nuova disposizione deve essere abrogata e sostituita dalla previsione di nuovi e maggiori stanziamenti per costituire gli appositi centri per minori stranieri non accompagnati, sia quelli governativi, sia quelli comunali, sia quelli nell'ambito del SAI.

V.2.: All'art. 5, comma 1 lett. b), n. 3) si inseriscono nuovi commi 6-bis e 6-ter nell'art. 19-bis d. lgs. n. 142/2015

In proposito problematico appare il nuovo comma 6-ter.

L'obbligo di applicare un approccio multidisciplinare complesso (che riduce errori dagli esiti nefasti) è derogato mediante accertamenti indicati in modo generico e forse applicabili persino in alternativa tra loro (solo misurazione del polso o solo rilievi antropometrici?)

Fin da subito la nuova norma sembra incostituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. perché si prevedono procedimenti e standard diversi per conseguire il medesimo obiettivo, cioè condurre in modo rigoroso l'accertamento dell'età.

La nuova disposizione consente alla p.s. gli accertamenti sull'età (la cui natura giuridica è in sé dubbia se si tratti di restrizione alla libertà personale o di circolazione e soggiorno o di trattamento sanitario obbligatorio)

Circa la determinazione dell'età al momento della identificazione, si deroga alla procedura introdotta dalla legge n. 47/2007 “in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera”.

È evidente che non si tratta dunque di una deroga, ma di ipotesi ordinarie e per nulla eccezionali, come conferma l'ultimo periodo, in base al quale autorità di pubblica sicurezza potrà disporre “rilievi antropometrici o [...] altri accertamenti sanitari, anche radiografici” che, in casi di particolare urgenza – non meglio definita dalla norma – potranno essere autorizzati anche oralmente dalla Procura minorile, con autorizzazione scritta soltanto successiva.

Questa disposizione, peraltro, non considera necessaria l'autorizzazione scritta del tutore e neanche la sua avvenuta nomina – nonostante si tratti di accertamenti sanitari anche invasivi, come

le radiografie. Inoltre, in questi casi non sarebbe necessariamente prevista la presenza di un mediatore linguistico culturale, essenziale per garantire un consenso informato della persona agli accertamenti sanitari richiesti.

Considerando che nessun metodo disponibile, neanche medico, consente la determinazione esatta dell'età, è inoltre molto preoccupante che la norma eluda il principio dell'approccio multidisciplinare, e che preveda un'eccezione alla regola secondo la quale gli accertamenti sanitari, in particolare se caratterizzati da invasività, debbano essere utilizzati soltanto se strettamente necessari e in seguito a metodi meno invasivi, quali il colloquio psico-sociale con l'interessato.

La procedura di accertamento dovrebbe essere disposta solo in caso di “fondato dubbio” sulle dichiarazioni dell'interessato e non a libera discrezione delle forze di pubblica sicurezza, sulle quali tale ampia discrezionalità farebbe ricadere una responsabilità eccessiva, oltre che gravosa, nell'ambito dell'identificazione.

Tutto, perciò, sarebbe deciso dalla sola autorità di pubblica sicurezza, con uno spazio di discrezionalità che è disciplinato in modo vago e non tassativo, il che configura una violazione della riserva di legge in materia di condizione degli stranieri e di diritto di asilo previste nei commi 2 e 3 dell'art. 10 Cost.

La disposizione appare comunque di dubbia conformità rispetto all' art. 13 Cost., anche perché la giurisprudenza costituzionale afferma da tempo che l'autorità giudiziaria competente a decidere la convalida menzionata nell'art. 13 Cost. è il giudice e non il p.m. e perché occorrerebbe prevedere un formale procedimento di convalida giudiziaria, che invece non è previsto.

Questa procedura rischia di rivelarsi tutt'altro che eccezionale, unita alla permanenza in centri per adulti e ai termini ristrettissimi per impugnare il verbale di polizia in cui viene dichiarata l'età – 5 giorni – può facilmente portare al respingimento, alla detenzione e alla successiva espulsione di minori dichiarati maggiorenni per errore, il che consente di eludere il divieto di respingimento e di espulsione per i minori non accompagnati e rende possibili gravi violazioni dei diritti fondamentali dei minori, in particolare per coloro che provengono da Paesi cosiddetti “sicuri” e quindi sottoposti a procedure accelerate in frontiera, qualora erroneamente considerati adulti.

VI. L'articolo 7 (Disposizioni in materia di accoglienza) contiene due disposizioni problematiche

VI.1. All'art. 7, Comma 1, lett. a) e c) legittimano in modo **strutturale deroghe ai limiti di capienza dei centri di accoglienza** (anziché prevedere un aumento dei posti di accoglienza alla media degli arrivi degli ultimi 5 anni).

In realtà il presupposto per le deroghe è soltanto uno: “gli arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti” già indicato nell’art. 11 d.lgs..n. 142/2015, che già oggi consentono ai Prefetti di disporre l’apertura di centri di accoglienza straordinaria (CAS). La possibilità di una deroga temporanea dei parametri abitativi non è dunque collegata a una situazione di crisi temporanea da superare il prima possibile, ma si prevede una sorta di deroga strutturale e di fatto permanente alla capienza di tutti i centri di accoglienza.

Dunque, si consente di derogare ai requisiti di abitabilità degli alloggi, all’agibilità degli spazi, ai requisiti igienico-sanitari previsti per ogni altra persona, soltanto perché ci si trova di fronte a stranieri richiedenti asilo. Si consente così un inammissibile e strutturale sovraffollamento in condizioni potenzialmente disumani e degradanti che sono invece vietate in modo inderogabile dall’art. 3 CEDU

Esse appaiono **incostituzionali sotto almeno quattro profili**

In primo luogo, si viola il principio costituzionale di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost. e il diritto di asilo garantito dall'art. 10, comma 3 Cost. perché si consentono deroghe peggiorative soltanto nei confronti dei richiedenti asilo e soltanto per le loro personali condizioni sociali momentanee, del tutto incolpevoli.

In secondo luogo, si creano le condizioni materiali per una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'art. 3 Conv. eur. dir. uomo, che avviene in caso di sovraffollamento in condizioni subumane al momento di arrivi molto consistenti

In terzo luogo, si violano le riserve di legge previste dall'art. 10, commi 2 e 3 Cost. allorché si lasciano alla discrezionalità governativa, senza alcun parametro predefinito, decidere quando e se adottare queste deroghe.

In quarto luogo si finisce così per scoraggiare l'accesso effettivo al diritto di asilo garantito dall'art. 10, comma 3 Cost. e in violazione degli obblighi previsti dalle norme europee si finisce per invogliare gli stranieri a presentare altrove o in altro Stato domande di protezione internazionale, lasciando le persone in situazione di inammissibile situazione di soggiorno irregolare.

L'esigenza di aumentare i posti di accoglienza per gli stranieri giunti in Italia, asilanti e non, è dunque effettiva da molti decenni in cui tali esigenze sono state sempre sottostimate da ogni Governo, ma non può certo essere affrontata riempiendo in modo disumano e degradante i centri esistenti mediante deroghe agli standard ordinari di capienza dei centri di accoglienza per raddoppiarne la capacità legale, che devono perciò essere abrogate e essere sostituite col raddoppio dei posti a disposizione in tutto il sistema di accoglienza nei centri ordinari e degli stanziamenti finanziari necessari a realizzarli e a gestirli.

VI.2. All'art. 7, Comma 1, lett. b) la previsione che le donne (non solo le donne incinte) sono incluse tra le persone vulnerabili appare importante e positiva e pertanto

a) tutte l'esame delle loro domande di protezione internazionale saranno svolte soltanto con la procedura ordinaria; non potranno essere, né assoggettate a procedure accelerate e/o di frontiera, anche se provenienti da Paesi designati come sicuri, poiché sono ex lege vulnerabili in quanto donne.

b) l'accoglienza delle donne richiedenti asilo sarà consentita nell'ambito delle strutture di accoglienza del SAI; una sfida organizzativa molto importante.

Infatti, l'apertura del SAI a tutte le donne conferma che la qualificazione di vulnerabilità è utilizzata non come garanzia, ma come fattore di esclusione di chi non è per legge ritenuto appartenente a categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'art. 17 d. lgs. n. 251/2015.

In realtà qualsiasi richiedente asilo per il solo fatto di avere subito il rischio di persecuzioni individuali o danni gravi o per il solo fatto di averli subiti dovrebbe essere considerato vulnerabile. Nessuna persona al mondo nasce per reggere gli effetti di una paura per la propria sopravvivenza o per il dolore della violenza fisica o psichica. In quanto tale il richiedente asilo deve essere più protetto rispetto agli altri stranieri. In quanto tale lo straniero nell'art. 10, comma 3 Cost. ha un diritto soggettivo perfetto all'ingresso e al soggiorno e ad ottenere protezione che gli altri stranieri di per sé non sempre hanno. In realtà la direttiva UE e l'art. 17 d. lgs. n. 142/2015 si riferisce a categorie di

persone che devono ricevere attenzioni particolari ai loro particolari bisogni. La scelta fatta dal d.l. n. 20/2023 conv. in legge n. 50/2023 di escludere dalle strutture di accoglienza del SAI gli altri richiedenti asilo maschi si sta rivelando comunque fallimentare; tra l'altro tanti potrebbero dimostrare di avere subito violenze o torture ecc. E' evidente che soltanto per scopi economici lo standard generale dell'accoglienza è stato abbassato per quasi tutti gli uomini richiedenti asilo e questo decreto-legge addirittura la rafforza prevedendo deroghe ulteriori ai limiti di capienza dei centri governativi di accoglienza che potrebbero rendere invivibile l'accoglienza.

Certo ora almeno per tutte le donne si è capita l'irrazionalità di considerare portatrici di esigenze particolari le sole donne in stato di gravidanza, ma ora paradossalmente ora questa protezione costituisce una discriminazione per sesso che sfavorisce i maschi e che in quanto tale è incostituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.

Tuttavia si rileva che il decreto-legge irrazionalmente non prevede contestualmente una riforma del SAI in senso conforme agli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost., sia nel senso della previsione che le strutture di accoglienza del SAI siano una funzione fondamentale di quasi tutti i Comuni (esclusi quelli inferiori ai 5000 residenti o in zone terremotate o in isole minori), sia nel senso di prevedere criteri e modi per la loro distribuzione territoriale, per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati in tutta Italia, del finanziamento integrale dei fabbisogni standard e dei costi standard, sia nel senso di una apertura a tutti i richiedenti asilo (e non solo ai vulnerabili) oltre ai titolari di protezione internazionale e speciale.